CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

DECRETI STATUTO REGOLAMENTO







Per grazia di Dio e della Sede Apostolica

Arcivescovo Metropolita di Bari-Bitonto Primate di Puglia Delegato Pontificio della Basilica di San Nicola

Prot. n. 106/22/D.A.G.

DECRETO

I Consigli Pastorali diocesani sono "organismi (che) imprimono uno stile comunionale al governo pastorale del Vescovo, in quanto si realizza una sorta di circolarità tra quanto il Vescovo è chiamato a disporre e provvedere con responsabilità personale per il bene della diocesi e la collaborazione di tutti i fedeli" (Congregazione per i Vescovi, *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi "Apostolorum Successores"*, 22 febbraio 2004, n. 165).

Nella Chiesa di Bari-Bitonto, tali organismi di partecipazione ecclesiale hanno sempre goduto di una salda tradizione. A Bari, già l'arcivescovo Enrico Nicodemo, di ritorno dal Concilio Vaticano II, volle fortemente che venisse istituito il Consiglio Pastorale Diocesano e ne promosse la costituzione anche in tutte le parrocchie; e così è avvenuto nella Diocesi di Bitonto. E da quando fu costituita l'unica Arcidiocesi di Bari-Bitonto, anche gli altri miei venerati predecessori hanno incoraggiato la corresponsabilità tra i battezzati mediante tali strumenti di comunione.

Coltivando anch'io la stessa sollecitudine, desidero rivisitare e attualizzare la funzione preziosa del Consiglio Pastorale Diocesano quale peculiare organismo di partecipazione ecclesiale, auspicando che diventi sempre più strumento efficace di corresponsabilità in ambito pastorale approfondendo le indicazioni provenienti dalla consultazione dell'intera Comunità ecclesiale.

Mi sono avvalso a tal fine di una commissione, che ha revisionato il vecchio Statuto, risalente a oltre venticinque anni fa, approntando un nuovo testo. Testo che, ricevuto il parere positivo del Consiglio Pastorale Diocesano, sono ora in grado di emanare in vista della costituzione del nuovo Consiglio.

Pertanto, a norma dei canoni 94-95 e 511-514 del Codice di Diritto Canonico e delle prescrizioni del citato *Direttorio* per il ministero pastorale dei Vescovi, con il presente Decreto promulgo il nuovo

STATUTO del CONSIGLIO PASTORALE dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto

che allego al presente Decreto, stabilendo altresì che entri in vigore a un mese dall'odierna data di promulgazione, a norma del can. 8 §2 del Codice di Diritto Canonico.

Bari, 14 Dicembre 2022 Memoria di S. Giovanni della Croce

> ♣ Giuseppe Satriano Arcivescovo di Bari-Bitonto

Mons. Paolo Bux Cancelliere Arcivescovile

mous Locals Bux



Per grazia di Dio e della Sede Apostolica

Arcivescovo Metropolita di Bari-Bitonto Primate di Puglia Delegato Pontificio della Basilica di San Nicola

Prot. n. 106bis/22/D.A.G.

DECRETO

Avendo emanato in data odierna il nuovo Statuto del Consiglio Pastorale dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto, è necessario ora provvedere alla promulgazione del nuovo Regolamento dello stesso, normativa anch'essa esaminata e riformulata, sulla base del precedente Regolamento risalente al 1996, dalla commissione di cui mi sono avvalso anche per la revisione dello Statuto dell'organismo.

Approntata la nuova normativa, a norma dei cann. 94-95 e 511-514 del Codice di Diritto Canonico, con il presente **Decreto promulgo** il

REGOLAMENTO del CONSIGLIO PASTORALE dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto

per la durata di un quinquennio e ad experimentum.

Il Regolamento, allegato al presente Decreto, entrerà in vigore a un mese dall'odierna data di promulgazione, a norma del can. 8 §2 del Codice di Diritto Canonico.

Bari, 14 dicembre 2022

♣ Giuseppe Satriano Arcivescovo di Bari-Bitonto

Mons. Paolo Bux Cancelliere Arcivescovile

mous Xala Bux





CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO STATUTO

PREMESSE

In continuità con il cammino ecclesiale dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto è costituito il Consiglio Pastorale Diocesano alla luce dell'insegnamento del Concilio Vaticano II (*Christus Dominus* 27) e del Codice di Diritto Canonico (cann. 511-514). Esso, in armonia con quanto stabilito dalla costituzione apostolica *Lumen Gentium* è espressione dell'intero Popolo di Dio (cfr. *Lumen Gentium* cap. 1, 2) e della vocazione missionaria della Chiesa. L'evoluzione della società, ad oltre mezzo secolo dalla promulgazione dei documenti conciliari, richiede un ulteriore approfondimento delle strutture ecclesiali nell'ottica del rinnovamento ecclesiale. Per questo motivo occorre una:

«riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, che si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di "uscita" e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia.» (cfr. Evangelii Gaudium 27)

Il Consiglio Pastorale quindi, espressione della partecipazione attiva e corresponsabile della vita della Chiesa locale, segnata anche dalla forte vocazione ecumenica, manifesta un atteggiamento di apertura per essere una presenza viva, coraggiosa e propositiva nel territorio diocesano costituito, oltre che dalla città di Bari, anche da numerosi comuni di grandi dimensioni e caratterizzato da una notevole eterogeneità.

I - NATURA E DURATA

Art. 1

- §1. Il Consiglio Pastorale Diocesano (di seguito denominato CPD) rappresenta la porzione del popolo di Dio che costituisce la Chiesa particolare ed è composto da chierici, da membri di Istituti di vita consacrata e soprattutto da laici (cfr. can. 512 §1).
- §2. Esso è un organo consultivo espressione della comunione della Chiesa diocesana. I membri vi partecipano in virtù del sacerdozio comune.
- §3. Il CPD dura in carica cinque (5) anni. Allo scadere del mandato, l'Arcivescovo dà avvio con proprio decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio e, una volta avvenute le elezioni, lo costituisce per il successivo quinquennio.
- §4. Il CPD cessa quando la sede episcopale diviene vacante (cfr. 513 §2).

II - FINALITÀ

Art. 2

- §1. Il CPD persegue le seguenti finalità:
 - a. collaborare con l'Arcivescovo attuando quanto previsto nel Motu
 Proprio del papa san Paolo VI, Ecclesiae Sanctae, 16:
 - «[...] studiare, esaminare tutto ciò che concerne l'attività pastorale e proporre, quindi, conclusioni pratiche al fine di promuovere la conformità della vita e dell'azione del popolo di Dio con l'Evangelo.» (cfr. can. 511);
 - b. promuovere la corresponsabilità tra laici, presbiteri, diaconi e religiosi;
 - c. esercitare il discernimento comunitario;
 - d. dialogare con il mondo in prospettiva dell'evangelizzazione (cfr. EG 244-246);
 - e. approfondire le tematiche ecumeniche e interreligiose;
 - conoscere e valorizzare i diversi carismi espressi nella Chiesa diocesana.

III - COMPOSIZIONE DEL CPD

Art. 3

- §1. Il CPD è composto dai membri in rappresentanza di tutta la porzione del popolo di Dio che costituisce la Diocesi, tenuto conto delle sue articolazioni e dei diversi ruoli esercitati dai fedeli nell'apostolato, sia singolarmente, sia in forma associata (cfr. can. 512 §2).
- §2. Il CPD è presieduto dall'Arcivescovo (cfr. art. 4 §2) e consta di membri di diritto, membri eletti e cooptati, come specificato nel Regolamento del CPD.
- §3. Possono essere membri del CPD solo fedeli in piena comunione con la Chiesa Cattolica e che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (cfr. can. 512, §1 e 3).
- §4. I singoli membri del CPD decadono dall'incarico:
 - a. per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3 \$5;
 - b. per dimissioni, motivate e accettate dall'Arcivescovo;
 - c. per tre assenze non giustificate per il tramite della Segreteria;
 - d. all'atto della candidatura all'interno delle liste elettorali;
 - I membri del CPD, per qualsiasi motivo decaduti, sono sostituiti conservando inalterate le rappresentanze e le modalità di composizione del Consiglio.
- §5. I membri eletti non possono ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi.

IV - ORGANI DEL CPD

Art. 4

- §1. Sono organi del CPD:
 - 1. l'Assemblea;
 - 2. la Segreteria;
 - 3. le Commissioni.

Art. 4.1 - ASSEMBLEA

- §1. Il CPD agisce attraverso l'Assemblea dei suoi membri.
- §2. Il CPD è convocato unicamente dall'Arcivescovo (cfr. can. 514 §1) e da lui presieduto o, in sua assenza, può essere presieduto da un suo delegato. All'Arcivescovo spetta determinare le questioni da trattare, accogliendo anche le proposte dei membri del CPD (cfr. can. 500, §1).
- §3. Il CPD si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno.
- §4. Il CPD può essere convocato straordinariamente su iniziativa dell'Arcivescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei membri. I membri del CPD che richiedono la convocazione dovranno presentare istanza scritta al Segretario, precisando i temi da mettere all'ordine del giorno. La convocazione dovrà essere fatta entro un mese dalla data in cui è stata presentata la richiesta.
- §5. L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri.
- §6. I membri del CPD hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati; non possono quindi farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della riunione.
- §7. Le riunioni sono riservate ai membri del CPD, salvo diversa disposizione dell'Arcivescovo per una singola riunione o parte di essa.

Art. 4.2 - SEGRETERIA DEL CPD

- §1. Il CPD si avvale di una Segreteria composta dal Segretario, nominato dall'Arcivescovo tra i membri del CPD e da altri cinque membri, eletti dall'Assemblea nel suo ambito così come previsto dal Regolamento.
- §2. La Segreteria è presieduta dall'Arcivescovo o da un suo delegato.
- §3. La Segreteria resta in carica fino allo scadere del mandato del CPD.
- §4. Spetta alla Segreteria:
 - a. coadiuvare l'Arcivescovo in tutto ciò che concerne l'attività del CPD;

- offrire il proprio parere all'Arcivescovo circa l'ordine del giorno delle riunioni;
- ricevere le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno, le richieste per la convocazione di riunioni straordinarie, le interpellanze rivolte all'Arcivescovo;
- d. curare la redazione dell'ordine del giorno;
- e. trasmettere ai membri, nei termini stabiliti, l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno delle riunioni e i relativi strumenti di lavoro;
- f. moderare l'ordinato svolgimento delle riunioni;
- g. annotare le assenze e ricevere le lettere di giustificazione;
- h. tenere l'elenco aggiornato dei membri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del CPD;
- i. redigere il verbale delle riunioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del Consiglio e tenerne l'archivio;
- predisporre le operazioni necessarie per la trasmissione dei documenti.

Art. 4.3 - COMMISSIONI

- §1. Il CPD, allo scopo di rendere agile ed efficace il proprio lavoro, può istituire nel proprio ambito eventuali Commissioni permanenti e/o temporanee, composte da membri approvati dall'Assemblea. Possono prendere parte ai lavori delle Commissioni esperti che non fanno parte del CPD, previa intesa con l'Arcivescovo.
- §2. Nell'ambito di ciascuna Commissione l'Arcivescovo, su proposta della Commissione stessa, nomina il Presidente. Gli stessi membri scelgono un Segretario.
- §3. Il CPD ha tra le proprie Commissioni permanenti la "Commissione per l'interpretazione dello Statuto". Spetta alla Commissione:
 - a. interpretare, su richiesta della Segreteria o della maggioranza dei membri del CPD, le norme dubbie dello Statuto;
 - b. studiare le eventuali modifiche dello Statuto;
 - c. assistere l'Arcivescovo nella preparazione del Regolamento delle elezioni per il rinnovo del CPD.

Art. 5. - NORME FINALI

- §1. La partecipazione alle attività del CPD è un servizio gratuito reso alla Comunità ecclesiale. Le spese vive per il funzionamento delle riunioni dell'Assemblea e delle Commissioni sono a carico dell'Arcidiocesi.
- §2. Le norme del presente Statuto possono essere modificate dall'Arcivescovo di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del CPD.
- §3. A discrezione dell'Arcivescovo possono essere convocate delle riunioni congiunte tra il CPD e il Consiglio Presbiterale, oltre alla costituzione di un'équipe di raccordo tra le Segreterie dei due organismi diocesani di partecipazione.



CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO REGOLAMENTO

Art.1 - MEMBRI DI DIRITTO

Sono membri di diritto del Consiglio Pastorale Diocesano (di seguito denominato CPD):

- a. Il vicario generale;
- b. I vicari episcopali;
- c. Il rettore della pontificia Basilica San Nicola;
- d. Il rettore del Seminario diocesano;
- e. Il segretario del Consiglio Presbiterale;
- f. I vicari zonali;
- g. Il segretario pastorale della Curia arcivescovile;
- h. I delegati per i Servizi pastorali della Curia arcivescovile;
- i. Il segretario della Conferenza diocesana dei Superiori Maggiori;
- j. La segretaria dell'Unione diocesana delle Superiori Maggiori;
- k. Il segretario della Conferenza diocesana degli Istituti Secolari;
- l. Il segretario della Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali;
- m. L'assistente diocesano di Azione Cattolica;
- n. Il presidente diocesano di Azione Cattolica.

Art.2 - MEMBRI ELETTI E COOPTATI

Sono membri eletti e cooptati:

- a. due laici, eletti per ciascun vicariato dai Consigli Pastorali Vicariali;
- b. sei laici eletti dalla Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali;
- c. due diaconi permanenti eletti dal Collegio Diaconale;
- d. un seminarista eletto tra i seminaristi di teologia dell'Arcidiocesi;
- e. un docente della Facoltà Teologica Pugliese eletto tra gli appartenenti alla Diocesi;

- f. tre religiosi eletti dalla Conferenza diocesana dei Superiori Maggiori;
- g. tre religiose elette dall'Unione diocesana delle Superiori Maggiori;
- h. una rappresentante dell'Ordo Virginum;
- i. una rappresentante dell'Ordo Viduarum;
- j. sette laici cooptati dall'Arcivescovo.

Art.3 - RIUNIONI

- L'ordine del giorno delle riunioni del CPD è stabilito dall'Arcivescovo; è redatto a cura della Segreteria e firmato dall'Arcivescovo e dal Segretario.
- §2. Ogni membro del CPD, per il tramite della Segreteria, può presentare all'Arcivescovo proposte per l'iscrizione di determinati argomenti all'ordine del giorno.
- §3. L'Arcivescovo accoglie eventuali proposte e temi di discussione se presentate da almeno otto (8) membri del CPD.
- §4. L'Arcivescovo può richiedere all'Assemblea un parere su tematiche, anche puntuali, relative alla vita della Diocesi, senza che sia necessario predisporre un documento preparatorio.
- §5. La Segreteria concorda, tenuto conto della natura degli argomenti previsti all'ordine del giorno, le modalità:
 - a. di preparazione della riunione (invio ai membri di un documento preparatorio, di una traccia di discussione, etc.);
 - b. di svolgimento della riunione (scansione della discussione in più blocchi di questioni, durata degli interventi, eventuale lavoro in gruppi, etc.);
 - c. di espressione del parere dell'Assemblea (votazione su mozioni, approvazione di un documento, etc.).
- §6. La Segreteria cura la convocazione del CPD inviandone copia, unitamente all'ordine del giorno, mediante posta elettronica almeno sette giorni prima della riunione.

Art. 4 - SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

- §1. L'Arcivescovo presiede le riunioni del CPD personalmente o per mezzo di un suo delegato. Il Segretario, o un suo delegato, modera lo svolgimento dei lavori e in particolare la discussione e le eventuali votazioni.
- §2. Prima dell'inizio di ogni riunione viene messo a disposizione dei membri del CPD il verbale della riunione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare alla Segreteria. Questo verbale deve essere approvato con votazione formale prima della conclusione della riunione stessa.
- §3. All'inizio della discussione di ciascun punto all'ordine del giorno colui che modera proporrà un tempo massimo di discussione uguale per tutti.
 - Su richiesta del Segretario verbalizzante è possibile far pervenire alla Segreteria, per la redazione del verbale, una sintesi degli interventi (massimo 100 parole) entro dieci giorni dall'avvenuto svolgimento della riunione.
 - I membri del CPD assenti giustificati possono far pervenire alla Segreteria un loro intervento scritto sugli argomenti all'ordine del giorno e una sintesi dello stesso. Nell'ambito della discussione il Segretario può dare lettura degli interventi ricevuti, che vengono comunque messi a disposizione dell'Assemblea. Le sintesi vengono invece recensite nel verbale.
- §4. Qualora si preveda che il CPD debba esprimersi tramite mozioni, è opportuno che gli interventi concorrano alla loro formulazione sia proponendone di nuove, sia suggerendo emendamenti a bozze di mozioni già presentate.
- §5. Le mozioni d'ordine (mozioni, cioè, relative a questioni procedurali) hanno prevalenza sugli interventi.

Art. 5 - MODALITÀ DELLE VOTAZIONI

- §1. Il CPD si esprime validamente, secondo le modalità precisate nei successivi articoli, quando è presente la maggioranza assoluta dei membri, salvo diversa proposta dell'Arcivescovo e/o della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.
- §2. Il CPD vota ordinariamente per alzata di mano o per appello nominale, come concordato di volta in volta dalla Segreteria. Vota, invece, a scrutinio segreto quando si tratta di elezioni, oppure su richiesta di almeno un terzo dei presenti; in questo caso, il Segretario designerà di volta in volta due scrutatori.
- §3. Prima di ogni votazione, il Segretario, o colui che modera, dà lettura dei testi sottoposti a voto, nell'ordine di votazione da lui stabilito. Successivamente, viene lasciato spazio a eventuali dichiarazioni di voto.

Art. 6 - ELEZIONE DELLA SEGRETERIA

La Segreteria, composta dal Segretario nominato dall'Arcivescovo tra i membri del CPD e da altri cinque (5) membri eletti dall'Assemblea nel suo ambito, si costituisce, di norma, durante la prima riunione del nuovo CPD. L'elezione dei componenti della Segreteria avviene tramite votazione nominale, esprimendo cinque preferenze a scrutinio segreto. Dispongono di elettorato attivo e passivo tutti i membri del CPD (di diritto, eletti e cooptati) fatta eccezione per l'Arcivescovo e il Segretario.

Art. 7 - COMMISSIONI

- La costituzione di una Commissione è proposta dall'Arcivescovo o dalla maggioranza assoluta dei membri del CPD.
- §2. Le Commissioni sono permanenti o temporanee. Quelle permanenti durano in carica fino allo scadere del mandato del CPD; quelle temporanee fino all'esaurimento dell'incarico loro affidato.
- §3. Ogni Commissione è composta da un minimo di tre (3) a un massimo

- di sette (7) membri. Tutti i membri del CPD siano disposti a far parte di qualche Commissione nel corso del loro mandato.
- §5. L'Arcivescovo può invitare, anche su proposta dell'Assemblea, a far parte delle Commissioni taluni esperti, in ragione della materia trattata, oltre a quelli eventualmente cooptati dalle stesse Commissioni. Essi però non hanno diritto di voto.
- §6. Le Commissioni articolano il proprio lavoro secondo i metodi più confacenti ai loro scopi, avendo cura di sviluppare l'opportuna collaborazione con la Curia Arcivescovile e gli altri organismi diocesani.
- §7. La Segreteria del CPD provvede, nei modi più idonei, a coordinare i lavori delle Commissioni. Il Segretario del CPD è a disposizione delle Commissioni per l'acquisizione di dati, informazioni e strumenti necessari al loro lavoro.

Art. 8 - RAPPORTI CON LA COMUNITÀ DIOCESANA E GLI ALTRI ORGANISMI DIOCESANI

- §1. Ogni membro del CPD, senza vincolo di mandato, arricchendo l'Assemblea della propria particolare esperienza, attento alle realtà ecclesiali in cui è inserito, ricerca, in sinergia con gli altri membri, il bene dell'intera comunità diocesana, in piena comunione con l'Arcivescovo.
- §2. Il CPD mette a disposizione dei Consigli Pastorali Vicariali e Parrocchiali il verbale delle riunioni e gli eventuali documenti prodotti.
- §3. Consapevoli di essere entrambi organismi di partecipazione ecclesiale e di corresponsabilità nel governo pastorale dell'Arcivescovo, il CPD e il Consiglio Presbiterale cercano di favorire in ogni modo una profonda relazione tra loro.

In particolare:

 all'inizio dell'anno pastorale le Segreterie dei due organismi si riuniscono sotto la direzione dell'Arcivescovo, soprattutto in vista di concordare, nel rispetto delle caratteristiche e dell'autonomia

- dei due Consigli, una trattazione coordinata degli argomenti di interesse diocesano;
- nel caso della trattazione di uno stesso tema, con il consenso dell'Arcivescovo, i due Consigli possono dar vita ad un'unica Commissione preparatoria, con membri dei due organismi, affinché essa predisponga uno strumento di lavoro comune;
- l'Arcivescovo può convocare in seduta comune i due Consigli e sottoporre loro un unico ordine del giorno.
- §4. Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il CPD ricerca gli opportuni collegamenti anche con gli altri organismi diocesani, con i Servizi pastorali della Curia Arcivescovile e con le diverse realtà ecclesiali diocesane partendo dall'ascolto del territorio e adottando uno stile pienamente sinodale.

Art. 8 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E COMUNICAZIONE

- §1. I verbali delle riunioni pubbliche del CPD, redatti dal Segretario e approvati dall'Assemblea e dall'Arcivescovo, sono conservati nell'archivio insieme agli atti delle singole riunioni. I verbali vengono pubblicati sul Bollettino Diocesano, anche solo in forma elettronica. Ivi possono essere pubblicati anche documenti relativi ai lavori del CPD, che rivestano particolare interesse.
- §2. Al fine di garantire un'adeguata conoscenza dei lavori del CPD questi potranno essere divulgati anche attraverso le piattaforme web disponibili.